



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Mario Monti

Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Francesco Profumo

Al Sottosegretario di Stato MIUR
Elena Ugolini

Al Capo di Gabinetto MIUR
Luigi Fiorentino

Al Capo Dipartimento Università, Ricerca, AFAM
Raffaele Liberali

Al Direttore Generale AFAM
Giorgio Bruno Civello

Ai Presidenti delle Conferenze dei Presidenti e dei Direttori delle Istituzioni AFAM

Ai Sindacati del Comparto AFAM

Alle Istituzioni AFAM

LL.SS.

OGGETTO: Mancata proroga del CNAM: mozione.

Il Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) nella sua qualità di organo elettivo di rappresentanza del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale che promuove e persegue la qualità più elevata nella formazione, nella ricerca e nella correlata attività di produzione artistica, anche in riferimento al processo di armonizzazione dei modelli didattici ed alla costruzione di uno spazio europeo dell'alta formazione artistica e musicale:

- Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.P.R. 28/02/2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
- Visto il D.P.R. 8/07/2005, n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2005, n. 236 Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
- Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;
- Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

IL CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE nella riunione del 13 febbraio 2013 approva la seguente mozione:

Il Consiglio Nazionale dell'Alta Formazione Artistica, Musicale nella seduta del giorno 13.02.2013 prende atto che alla data odierna non è stato adottato alcun provvedimento orientato ad evitare o risolvere la condizione di assenza dell'organo tecnico, i cui pareri, seppur consultivi, sono previsti dalla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Legge di Riforma 508/99 come un passaggio formale necessario e, pertanto, ineludibile ai fini della piena legittimità della maggior parte dei provvedimenti prodotti dal Ministero.

La condizione di *prorogatio* determinatasi ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3 comma 1 della Legge 444 del 1994, non ha prodotto alcuna azione o dichiarazione di intendimenti da parte del titolare della competenza alla ricostituzione dell'organo, venendosi così a determinare il caso previsto dall'art.4 della sopra richiamata Legge:

"4. Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo."

Nonché quanto previsto dall'art.6 comma 3:

"3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva".

Per tali motivi il CNAM intende, nuovamente e con sconcerto, richiamare l'attenzione dei destinatari in indirizzo sulle gravi conseguenze per il settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica derivanti dalla mancata proroga del Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM) nella composizione attuale in assenza di nuove procedure elettorali svolte in tempo utile.

La legge 21 dicembre 1999, n. 508 (contenente la «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»), all'art. 3, comma 1, istituisce il CNAM, organo necessario per l'espressione di pareri e la formulazione di proposte relative al funzionamento delle istituzioni afferenti all'area dell'alta formazione artistica e musicale.¹

La medesima legge fissa la composizione iniziale dell'organo (riguardante, come espressamente stabilito, la fase «di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM»), rinviando, al comma 4 dello stesso art. 3, ad apposito decreto ministeriale la definitiva determinazione della composizione, **delle modalità di nomina e di elezione dei componenti** e del funzionamento dell'organo, nonché l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN.²

¹ L'art. 3, comma 1, prevede in particolare: *È costituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte: a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al comma 5 dello stesso articolo; b) sui regolamenti didattici degli istituti; c) sul reclutamento del personale docente; d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico.*

² In particolare, la norma stabilisce che *«entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati: la composizione del CNAM, prevedendo che: 1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti in rappresentanza del personale docente, tecnico e amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1; 2) dei restanti componenti, una parte sia nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio universitario nazionale (CUN); b) le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM; c) il funzionamento del*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

In ottemperanza a tale rinvio, il D.M. 16 settembre 2005, n. 236 ha disciplinato il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti dell'organo, prevedendo, fra l'altro che le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle aree omogenee in cui sono accorpate le diverse discipline presenti nelle istituzioni debbano essere apportate con decreto del Ministro, «*sentito il CNAM*».³

Va sottolineata inoltre che la motivazione data alla precedente proroga era legata proprio alla necessità di attendere il nuovo regolamento *in itinere*;⁴ un *iter* che, va ricordato, era stato congelato dalla contemporanea presentazione del disegno di legge n. 4822 sulla Valorizzazione dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, che contemplava al suo interno specifiche procedure per il riordino dell'organo tecnico.

In questa sede preme, tuttavia, evidenziare che la normativa del D.M. in questione, riguardante le procedure elettorali necessarie per la nomina dei componenti dell'organo, **impone al Ministro** di indire, «**con propria ordinanza, emanata almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM**» **le elezioni dell'organo**, oltre che di determinare «*le scansioni temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto*» (art. 10: *Ordinanza elettorale*).

Dalla normativa sin qui sinteticamente descritta, si evince chiaramente che la presenza e il funzionamento del CNAM — organo tecnico preposto alla supervisione dell'intera area dell'alta formazione artistica e musicale e coreutica — è una necessità ineludibile nel quadro della disciplina organica che le fonti normative, di rango primario e secondario, hanno inteso dettare nel campo della formazione artistica e musicale.

CNAM; d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in seno al CUN, la cui composizione numerica resta conseguentemente modificata.

³ Art. 5, comma 1: *Le modalità di elezione del CNAM assicurano una equilibrata rappresentanza di tutte le discipline presenti nelle istituzioni, accorpate in aree omogenee. In prima applicazione, tali aree omogenee sono determinate nell'allegata tabella A. Le eventuali e necessarie modifiche ed integrazioni alle predette aree, in relazione alla definizione di nuovi ordinamenti e strutture didattiche, sono apportate con decreto del Ministro, sentito il CNAM.*

⁴ *Con il comma 2, dell'articolo 14, viene prorogato, nella sua attuale composizione, il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale, già oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2011, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. La proroga di un ulteriore anno si rende necessaria al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, di procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla sua composizione necessarie per assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti. Al riguardo si segnala che nel 2009, con l'art. 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) era stata già recepita l'opportunità di prevedere una proroga dell'attuale CNAM per superare il periodo di transizione connesso all'entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema Afam, e in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e dei nuovi settori disciplinari, con il conseguente reinquadramento del personale docente in servizio. Il regolamento recante tali modifiche sarà approvato entro il 2012, sicché ancora sussistono i motivi della proroga.*



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale

Non essendosi inoltre provveduto ad avviare nei tempi previsti dalla normativa — almeno sei mesi prima della scadenza del CNAM, dunque nei **primi mesi del 2012** — alcuna procedura di rinnovo dell'organo, **l'assenza di un'iniziativa diretta alla proroga legislativamente od amministrativamente disposta appare nondimeno come una grave mancanza destinata a produrre pesanti conseguenze sul sistema AFAM**, già provato dalla lunga e non ancora conclusa fase di attuazione della Legge 508/99.

La mancata indizione delle elezioni nei tempi previsti dalla normativa vigente, unita alla mancata emanazione del nuovo regolamento per l'elezione dell'organo ed all'omissione della soluzione alternativa — consistente nella proroga dei componenti dell'organo tecnico — generano, infatti, una situazione di *vacatio* — destinata a protrarsi per almeno diversi mesi — nella gestione organizzata dell'intera area, impedendo, in particolare, la ridefinizione armonica delle aree di rappresentanza e paralizzando l'intera attività di valutazione ed accreditamento dell'offerta formativa delle istituzioni operanti nel settore, in considerazione anche dell'applicazione della nuova normativa in termini di ordinamenti didattici ed equipollenze tra titoli di studio universitari e AFAM sancita dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

Si sottolinea, infine, che non esiste allo stato attuale nessun dispositivo di Legge di rango equivalente alla norma istitutiva del CNAM, che, modificando le attribuzioni dell'organo tecnico, ne renda possibile il trasferimento di competenze, in toto o in parte, ad altri organismi diversamente costituiti o operanti, esponendo l'amministrazione, le istituzioni, il personale e gli studenti a tutte le nefaste e non auspicabili conseguenze e ai danni derivanti da una evidente condizione di nullità sul piano giuridico degli atti prodotti in assenza del necessario parere tecnico.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dott. Roberto Morese

IL PRESIDENTE
Prof. Giuseppe Furlanis